



Dispositivo n. 2/2025

La Corte Sportiva d'Appello, riunitasi in data 29.4.2025 in maniera telematica mediante l'applicazione messaggistica WhattApp Web, nelle persone del Presidente Dott. SANTORO Lionello, che assume la Presidenza della stessa nonché nelle persone dell'Avv. TOSCANO Francesca, dell'Avv. SURACE Mary e dell'Avv. DALMAZIO Silvestro;

Vista l'omologazione della gara del Campionato della Divisione Regionale 1 – gara n. 2663 – tra NBS EDIL MC COSTRUZIONI Soverato e A.S.D. MICROMEGA Basket Cosenza, come da C.U. n. 291 datato 9.4.2025 – Giudice Sportivo n. 107 -;

Visto il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale accluso al C.U. di cui all'alinea che precede che, relativamente alla gara indicata, tra le altre cose, applicava nei confronti della società A.S.D. MICROMEGA Basket Cosenza le seguenti sanzioni:

- **squalifica campo per 3 gare per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato, con aggressione (art. 29, 4A RG);**
- **squalifica campo per 2 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone (art. 29, 3B RG)**
- **ammenda di Euro 3000,00 per squalifica campo di gioco (ammenda pari al doppio del massimale per ogni giornata di squalifica del campo di gioco Tab. A RG) e OBBLIGO DI DISPUTARE LE 5 GIORNATE DI SQUALIFICA A CAMPO NEUTRO (Art. 17/4 RG).**

Letto il reclamo presentato dall' A.S.D. MICROMEGA Basket Cosenza con il quale veniva richiesto a questa Corte di secondo grado di procedere ad annullare le sanzioni *de quo* ovvero, a riformarle adducendo i motivi ai quali si fa rimando;

Lette le comunicazioni trasmesse a questa Corte Sportiva d'Appello da parte degli arbitri dell'incontro a seguito di formale richiesta avanzata da questo Organo giudicante come da allegato che si produrrà nelle motivazioni

Letto l'art. 96, comma 8 del Regolamento di Giustizia

DISPONE

in accoglimento, limitatamente a quanto si descriverà in seguito, del reclamo presentato dall' A.S.D. MICROMEGA Basket Cosenza ed in parziale riforma del C.U. n. 291 datato 9.4.2025 – Giudice Sportivo n. 107 – di applicare le seguenti sanzioni:

- **LA CONFERMA DELLA SQUALIFICA della squalifica campo per 3 gare per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato, con aggressione (art. 29, 4A RG);**

- **IN RIFORMA DELL'ORIGINARIA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE** nell'applicazione della *squalifica campo per 1 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone (art. 29, 3B RG)*;
- **ammenda di Euro 1200,00 per squalifica campo di gioco (ammenda pari al valore nominale del massimale per ogni giornata di squalifica del campo di gioco Tab. A RG) e OBBLIGO DI DISPUTARE LE 4 GIORNATE DI SQUALIFICA A CAMPO NEUTRO (Art. 17/4 RG).**

DISPONE

di lasciare invariato quanto descritto nel C.U. 291 datato 9.4.2025 – Giudice Sportivo n. 107 – e non oggetto del presente provvedimento e/o di reclamo;

DISPONE

L'immediata esecutività del presente provvedimento dandone immediata comunicazione alla società interessata (art. 96, c. 9 R.G.);

RISERVASI

Attesa la complessità del reclamo presentato nonché dei fatti oggetto di Appello, di depositare le motivazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla del 29.4.2025.

Catanzaro/Reggio Calabria 29.4.2025

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello

